

Avv. Pierluigi Piselli
Via G. Mercalli, 13 – 00197 Roma
Tel. 06.8091811 – Fax 06.80918126
E-mail: pierluigi.piselli@avvocato.pe.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO

con istanza cautelare

nell'interesse del Sig. **TITO LASCO** (C.F.: LSCTLM87D14F112M), nato a Melito di Portosalvo (RC), il 14.4.1987 e ivi residente in via Tenente Minicucci, n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Piselli (C.F.: PSLPLG56A26H501D; PEC: pierluigi.piselli@avvocato.pe.it; Fax: 06.80918126), presso il cui studio elegge domicilio in Roma, Via Giuseppe Mercalli n. 13, giusta procura a margine del presente atto (si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti PEC: pierluigi.piselli@avvocato.pe.it e/o fax: 06.80918126)

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- il **CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (P.I. 00502591209), in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

E NEI CONFRONTI DI

CLAUDIA SCARDINA (SCRCLD95L53G273U)

ALICE LIGUORI (LGRLCA95P44H501S)

PER L'ANNULLAMENTO,

Procura ad litem
Io sottoscritto, Tito Lasco (C.F.: LSCTLM87D14F112M), nato a Melito di Portosalvo (RC), il 14.4.1987 e ivi residente in via Tenente Minicucci, n. 99 delego l'Avv. Pierluigi Piselli a sottoscrivere e notificare il presente atto, nonché a rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio innanzi al Tar per il Lazio – sede di Roma, conferendogli ogni più ampio potere connesso al mandato, ivi compreso quello di farsi sostituire anche per singoli adempimenti. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti della L. n. 675/1996 e del D. Lgs. n. 196/2003, e come da informativa che mi è stata fornita, di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Piselli, in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13.

Tito Lasco

Tito Lasco
E. J. J.
Pierluigi Piselli

- della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 20.5.2014 nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile all'immatricolazione;
- delle successive graduatorie risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti (**doc. 2**);
- della graduatoria nominale per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e di quella predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
- dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” nella parte in cui “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

- della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;
- della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
- di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR del 5.2.2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione (**doc. 1**);
- ove occorra, del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con D.R. n. 364/2014 (**doc. 3**);
- ove occorra, delle Linee Guida del MIUR di cui alla nota prot. n. 8826 del 2.4.2016 della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il diritto allo studio universitario e della successiva nota MIUR prot. 9027 del 4.4.2014;
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10.3.2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (**doc. 4**);
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di

laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria
a.a.2014/2015 (**doc. 4 bis**);

- ove occorra, della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015 (**doc. 5**);
- ove occorra, dei D.M. 12.6.2013, n. 449; 29.11.2013, n. 986; 22.10.2004, n. 270;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) di Tito Lasco al corso di studi presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o le altre indicate nella domanda di partecipazione e, in via subordinata, per equivalente monetario.

La questione che si sottopone all'attenzione dell'On.le TAR attiene alla procedura per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015.

Pur essendo consapevoli degli orientamenti che la giurisprudenza ha

assunto in ordine ai molteplici profili oggetto di censura, giova tuttavia porre in evidenza un recentissimo pronunciamento di Codesto On.le TAR che presenta caratteri del tutto analoghi alla fattispecie in trattazione soprattutto con riferimento al vizio relativo alla lesione del principio e della garanzia dell'anonimato nelle prove concorsuali.

Si veda, sul punto, **TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4.7.2014, n. 3062**, che ha “*Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stre-gua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;* ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiet-tato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possi-bile nella specie dell'ammissione al corso»;
ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammet-tere con riserva la ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università indicate in ricorso”.

FATTO

1.- Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") del 5.2.2014, n. 85 veniva indetta una prova nazionale di selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina in Atenei statali e ne venivano regolati contenuti e modalità. La prova consisteva in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: cultura generale (quattro quesiti); ragionamento logico (ventitré quesiti); biologia (quindici quesiti); chimica (dieci quesiti); fisica e matematica (otto quesiti) (art. 2, comma 3 del D.M.).

2.- La prova era fissata – e si svolgeva presso le varie sedi universitarie – il giorno 8 aprile 2014.

Successivamente, veniva pubblicata la prima graduatoria da parte del MIUR in data 12 maggio 2014.

3.- Il ricorrente otteneva un punteggio di 27,60, che gli consentiva di superare ampiamente la soglia prevista per l'idoneità (20 punti) ma inferiore a quello necessario, di 32,60 per essere immatricolato e, pertanto, risultava non ammesso all'iscrizione universitaria in base al suddetto meccanismo basato sulla combinazione tra risultato conseguito e sedi prescelte.

Successivamente venivano pubblicate ulteriori graduatorie che specificavano l'assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza. Fino ad ora si sono susseguite diverse graduatorie in ragione del fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli "scorrimenti" progressivi delle graduatorie medesime, l'ultima delle quali è prevista per

l'Ottobre di questo anno e quindi a circa sei mesi dallo svolgimento delle prove di selezione e, soprattutto, in corrispondenza con l'inizio del nuovo anno accademico.

4.- Nonostante gli scorrimenti, il ricorrente non risulta ancora fra gli studenti ammessi all'iscrizione presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o le altre indicate nella domanda di partecipazione.

* * *

Sia la graduatoria stilata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, per quanto possa occorrere, gli altri atti indicati in epigrafe, appaiono manifestamente illegittimi e lesivi della posizione giuridica e patrimoniale del Sig. Tito Lasco che, pertanto, li impugna (nei limiti in cui possano risultare direttamente lesivi della propria situazione giuridica), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA
«LEX SPECIALIS» DI CONCORSO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DE-
GLI ARTT. 5,6,7 E 8 DEL D.P.R. 3.5.1957 N. 686 E DELL'ART. 14 DEL D.P.R.
9.5.1994 N. 487, VIOLAZIONE DEL D.M. 23.7.2013 E DELL'ALLEGATO 1 AL
DETTO D.M.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 97 COST., VIOLAZIONE DELLA REGOLA
DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E
“PAR CONDICIO” DEI CONCORRENTI, ECCESSO DI POTERE PER

DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

Ia) Come si evince da quanto disposto dal D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85, recante le *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”* (**doc. 1**), appare evidente che le prove selettive di che trattasi si siano svolte in palese violazione del principio dell'anonimato, determinata dall'attribuzione di un codice a barre con il relativo codice alfanumerico sottostante alla singola prova che consente facilmente l'individuazione del candidato.

Infatti, ai sensi dell'allegato n. 1, comma 7, D.M. n. 85/2014, *“Ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente”*.

In estrema sintesi, ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà

risalire al nome del candidato che le aveva sostenute.

Tale codice è facilmente visibile dalla busta (munita di finestra trasparente) e comunque è presente sul modulo risposte.

A ciò si aggiunga che, in alcune sedi di concorso, ai candidati è stato consegnato un "badge" da tenere in evidenza con indicato il proprio nome cognome e codice fiscale e, ancor più gravemente, ad essi è stato imposto di tenere in evidenza sul banco la propria carta di identità; ciò ha messo i commissari in condizione per tutta la durata della prova di riscontrare l'abbinamento "nome candidato-codice alfanumerico", in quanto il nome del candidato era ricavabile sia dal badge sia dalla carta di identità che i commissari hanno richiesto di tenere in vista, mentre il numero segreto era invece leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare.

Orbene, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato, proprio con riferimento al codice alfanumerico presente sugli elaborati, che *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità*

delle proprie prove di concorso” (Cons. Stato, sez. II[^], parere 14.10.2013, n. 4233).

In altri termini, la presenza di un codice alfanumerico riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario consegnati a ciascun concorrente, ha reso possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.

Orbene, come noto, *“anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedere tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola*

dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105)" (TAR Molise, 4.6.2013, n. 386).

È stato anche osservato che "le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2

marzo 2000 n. 1071)” (TAR Sardegna, 14.3.2013, n. 230; negli stessi termini, TAR Sicilia, Catania, sez. III[^], 28.8.2008, n. 1528).

La correttezza di tali tesi, del resto, è stata da ultimo autorevolmente confermata dall’**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26** pronunciata proprio in tema di prove di accesso al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia, secondo cui **“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. ... Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CI-NECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta. (...) Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l'ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato.**

Ne consegue che **il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimen-**

ti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata”.

Tali argomentazioni svolte dall'Adunanza Plenaria nella decisione sopra citata sono state confermate anche dal recentissimo orientamento della giurisprudenza che, pronunciandosi sugli atti delle procedure concorsuali per l'accesso ai corsi di laurea, li ha giudicati “illegittimi, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata del TAR Lazio, con riguardo precipuo alla violazione del principio dell'anonimato Conseguentemente, avendo la vicenda evidenziato l'inadeguata e insufficiente organizzazione della prova di accesso programmato al corso di medicina, organizzazione evidentemente non rispettosa delle regole dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, regole che, se rispettate dall'Ateneo, avrebbero creato le condizioni di migliori prestazioni da parte delle ricorrenti secondo un parametro di comune esperienza, questo Collegio ritiene che sussista il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall'Università e l'evento in termini di qualità della prova sostenuta dalle odierne appellanti. Ben può, infatti, sussistere il nesso causale quando si accerti l'illegittimità di un atto che ha prodotto, anche se in via mediata o indiretta, un evento dannoso come effetto e conseguenza proprio di quella condotta illegittima sotto un profilo amministrativo. L'Amministrazione è, infatti, tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del con-

corso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone ad una forma di responsabilità per inadempimento con conseguente risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione” (Cons. Stato, Sez. VI[^], 9.6.2014, n. 2935).

In argomento, ci si permette di portare all’attenzione del Collegio ulteriori precedenti giurisprudenziali in termini:

- Cons. Stato, ord. 30.4.2014, n. 1716; Id., ord. 11.3.2014, n. 1072; Id., ord. 14.5.2014, n. 1953, hanno ritenuto l'appello – contenente censure relative alla violazione del principio dell'anonimato nel test d'accesso a medicina – meritevole dell'approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito, disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti alle università prescelte;
- Tar Sicilia, Palermo, sentenze brevi nn. 793, 792 e 121/2014 hanno annullato le prove limitatamente alla posizione dei ricorrenti per la descritta violazione dell'anonimato.

Da ultimo, la fondatezza di tale censura in relazione alla procedura 2013-2014 è stata apprezzata proprio da Codesto Ecc.mo TAR che, recentemente, ha “*Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013”* (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4.7.2014, n. 3062).

Anche sotto tale profilo, va ribadita la circostanza che pur se le prove si siano svolte in modo illegittimo in alcune specifiche sedi (ad esempio, con il

ritiro delle schede anagrafiche all'inizio della prova o con l'ordine di imbustamento immediato delle medesime schede anagrafiche) non priva di rilevanza la grave violazione dei principi dell'anonimato e di *par condicio*, proprio in ragione delle già descritte modalità di svolgimento della prova stabilite negli allegati ai bandi impugnati.

Ib) A differenza di altre Università che hanno usato un legittimo *modus operandi* (quale ad esempio prevedere una seconda busta per sigillare l'anagrafica), nel caso di specie si è omissso di introdurre un'adequata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'elenco di ingresso. Dopo di che sono stati fatti accomodare ai propri posti assegnati. Alle ore 11 gli è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una terza busta dell'Ateneo di Tor Vergata ove sigillare l'anagrafica. Alle ore 11 è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta dell'Ateneo in epigrafe. Nel caso di specie è però presente anche una terza busta (trasparente), in cui andava inserita la scheda anagrafica del candidato.

Al segnale di inizio prova i candidati hanno compilato la scheda anagrafica e l'hanno chiusa nella seconda busta data dall'Ateneo. Sul fronte della scheda vi sono le generalità e sul retro vi è il codice segreto.

Ma ora facciamo attenzione ad un problema che si è verificato proprio

nell'Ateneo in questione e che unitamente alle irregolarità descritte rende il quadro ancora più chiaro.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui “fare il compito”.

Ecco la prescrizione del M.I.U.R.

ricorda infine che anche il materiale del candidato che abbandona l'aula va restituito. È fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio “compagno”) ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i “propri geni” per fare loro il compito nessuno, giusta il disposto della stessa *lex specialis*, se ne sarebbe accorto o avrebbe dovuto accorgersene.

Non è forse un caso che i verbali di concorso non danno atto di nessun richiamo nei confronti dei candidati scoperti a collaborare tra loro per ottene-

re rispettivi benefici. Chi non era in grado di fare il proprio compito poteva, molto più semplicemente e senza alcun rischio, farselo fare da qualcun altro.

Ma come si sarebbe potuto evitare di ledere l'anonimato controllando alla fine della prova la scheda anagrafica (come abbiamo sempre contestato che si potesse fare ottenendo ragione dal MIUR proprio con le linee guida del 2014) e, nello stesso tempo, garantire il principio di certezza della paternità del compito?

Ad esempio dotando i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Ateneo con l'indicazione prestampata delle proprie generalità. Tale adesivo avrebbe potuto essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, inserito o attaccato nella scheda anagrafica. Ove, quindi, non vi fosse stata concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e la firma apposta dal candidato unitamente alle generalità indicate nella scheda anagrafica, il compito sarebbe stato annullato.

Altri Atenei hanno dotato i candidati di un adesivo con nome e cognome del partecipante che quest'ultimo aveva l'onere di attaccare alla scheda anagrafica così da dimostrare la concordanza con quanto dallo stesso vergato a mano.

Ecco l'estratto di uno degli Atenei che, sul punto, ha correttamente agito.

Si è quindi dato inizio all'identificazione dei candidati, che sono stati assegnati alle diverse aule in base all'età anagrafica. Al momento dell'identificazione, ciascun candidato ha ricevuto un foglio di istruzioni ed un'etichetta autoadesiva, recante, oltre alle generalità del candidato stesso anche un codice alfanumerico personale, assegnatogli dal sistema informatico dell'Università.

Solo grazie a tale accorgimento l'anonimato è tutelato, perché nessun

Commissario ha toccato la scheda anagrafica (l'adesivo è consegnato agli studenti all'inizio della prova e da essi apposto) e vi è la certezza che nessuno ha potuto svolgere il compito per qualche altro candidato senza alcuna possibilità di accertarne il gesto dolosamente compiuto.

Nel caso di specie, per concludere su questo aspetto, **non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori delle relative prove.**

La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

II) ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

ULTERIORE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. N. 264/1999 E DEGLI ARTT. 97, 3, 33 COST.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 3/5/1957, N. 686 E DEL D.P.R. N. 487/1994

La violazione dei principi generali in materia concorsuale, quali la segretezza e la *par condicio* tra i candidati, è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

Come accennato, il D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85 (**doc. 1**), ha determinato le modalità e contenuti delle prove di ammissione.

L'art. 4 della L. 264/99, inoltre, prevede che siano le singole Università a curare e gestire le procedure, sebbene nel rispetto delle modalità che devono essere fissate, per tutti gli Atenei, direttamente dal MIUR.

Invero, nel caso di specie il MIUR si è limitato a delegare la complessiva gestione organizzativa al CINECA di Bologna senza però indicare allo stesso le procedure necessarie al fine di garantire la massima correttezza e segretezza delle operazioni e quindi la *par condicio* per una selezione di così rilevante importanza per migliaia di cittadini.

Ai sensi dell'allegato 1, comma 11, al D.M. n. 85/2014:

“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere a) e quello di cui alla lettera d)”.

Orbene, mentre il D.M. rinvia al bando l'applicazione delle norme in materia concorsuale per assicurare segretezza e regolarità della selezione, nessuna garanzia è prevista per la fase più delicata della selezione ovvero la valutazione degli elaborati che è stata completamente delegata al CINECA.

In particolare, dal momento in cui i plichi contenenti le prove dei candidati vengono consegnati al CINECA sino a quando quest'ultimo stesso restituisce i moduli con le risposte relative alla correzione, non è stata prevista alcuna forma di garanzia né l'istituzione di un'apposita Commissione che assicuri la regolarità delle operazioni (delicatissime) di apertura dei plichi.

Il Decreto Ministeriale impugnato si limita a prevedere in termini assolutamente generici e non circostanziati la cura della procedura affidata alla “rappresentanza del MIUR presso il CINECA” ma non trovano alcuna disciplina aspetti fondamentali, quali la verifica dell'integrità dei plichi, la rottura dei sigilli e la fase della loro apertura.

In altri termini, non si riesce davvero a comprendere chi ha verificato la regolarità del confezionamento dei plichi, chi li abbia aperti e chi abbia effettuato gli abbinamenti.

È evidente la palese carenza di una qualsiasi garanzia di segretezza ed imparzialità, come è confermato, peraltro, dall'assenza di una qualsiasi forma di verbalizzazione di tali operazioni.

Ciò che è davvero paradossale è che si sia prevista l'istituzione di apposite Commissioni giudicatrici che poi, di fatto, non hanno svolto la propria funzione istituzionale che, invece, è stata delegata ad un soggetto terzo (il CINECA) che non offre alcuna garanzia di imparzialità.

Altresì evidente, ad esempio, è la chiara violazione del disposto dell'art. 14, comma 5, D.P.R. n. 487/1994, secondo cui i plichi devono essere aperti alla presenza della commissione esaminatrice.

Lungi dal rispettare tale basilare principio delle procedure concorsuali, nel caso di specie la Commissione giudicatrice non ha aperto i plichi ma si è limitata ad inviarli al CINECA che poi ha restituito i moduli con la valutazione delle prove, con chiara vulnerazione dei principi quali la *par condicio* tra i candidati, la trasparenza, la segretezza e la regolarità dell'*iter* di valutazione.

Tutto ciò ha compromesso il corretto svolgimento della prova, in palese violazione dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione.

III. ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE
7.8.1990, N. 241 E DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. 85/2014**

Nel concreto svolgimento della prova si sono verificati gravissimi vizi procedurali.

Peraltro, trattandosi di selezione nazionale unica, il vizio che si verifichi anche in una sola sede inficia la validità dell'intera prova sull'intero territorio.

2.1 Sono note le gravi irregolarità che sono emerse in varie sedi e che sono ancora oggetto di appositi accertamenti: tra le altre, quella relativa all'Università di Bari, ove è risultato che una scatola sigillata contenente i plichi destinati ai candidati sia stato manomessa, in palese violazione – al di là profili penali, in corso di accertamento da parte della Procura della Repubblica di Roma – dello stesso Allegato 2 al D.M. 85/2014.

Si è appreso, inoltre, che sia stato avviato un procedimento di verifica di quanto accaduto presso l'Università di Roma "Tor Vergata", ove, per un verso, avrebbe sostenuto la prova una serie di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma e, per altro, sarebbero stati conseguiti punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) da parte di candidati con lo stesso cognome che avrebbero dovuto sostenere il concorso in aule ben lontane e che non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

Del resto, le irregolarità accadute nell'ambito della selezione svolta presso l'Università di Roma Tor Vergata" hanno avuto un'ampia eco anche di carattere mediatico (cfr. **doc. 11** – Estratto dell'articolo "*Tor Vergata, in-*

chiesta sui test. «Brogli per entrare a medicina»", edito su Il Messaggero del 6.7.2014).

2.2 Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari, risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante l'avvenuto svolgimento del test ad aprile consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni (previsto per il 1 ottobre 2014), non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

È evidente l'illegittimità di tale *modus procedendi* nell'ambito di una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Difatti, da un lato, si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina e, dall'altro, il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, anche alla luce del fatto

che l'anno scorso il primo studente di Bari si era collocato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due punteggi altissimi da parte di due candidati entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. In altri termini, punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resto di Italia si abbassa. I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti. Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "triplica" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non può essere sottaciuto che, al fine di evitare ogni margine di discrezionalità, la *lex specialis* è molto chiara.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione"*.

A fronte della conclamata lesione di tale previsione, la prova di selezione

non avrebbe dovuto tenersi, come peraltro già accaduto in passato¹.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, ha previsto che le prove di ammissione dovessero avere "*contenuto identico sul territorio nazionale*" e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tende a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la se-

¹ Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro.

Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: "Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi".

Anche in quel caso "il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero".

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata. Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, arrivarono i primi arresti e, successivamente, vi furono 5 condanne.

gretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema deve tendere ad assicurare “la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell’inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall’Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l’esterno e che, sempre a giudizio dell’Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi” (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L’elemento della segretezza, “attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti” (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. “E’ questa una circostanza idonea ‘ex se’ a rendere illegittima la procedura concorsuale ‘de qua’; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente

esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sè la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l’effettiva “soffiata” proveniente dalla Puglia “essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

Anche sotto questo profilo, la prova si rivela assolutamente illegittima.

IV. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DELL'ART. 2 DEI D.M. 218 E 220/2014

ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attra-

verso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex* art. 34 Cost. al diritto allo studio dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

4.1 Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

La correttezza scientifica del test sottoposto ai candidati potrà essere accertata mediante apposita attività istruttoria ordinata da Codesto Ecc.mo TAR e, sotto questo profilo, ci si riporta in questa sede integralmente alla perizia sui quesiti depositata in atti, da valere nella sua integralità, come autonomo motivo di gravame (cfr. **doc. 10**).

A mero titolo esemplificativo, si riportano le seguenti domande errate e/o fuorvianti.

- “n. 26 La definizione del XX secolo come “secolo breve” è di:

A) Eric J. Hobsbawn

B) Ernesto Galli della Loggia

C) Giovanni Sabbatucci

D) Max Weber

E) Michel Foucault”.

In questo caso c'è un evidente errore materiale e la risposta esatta, infatti, è la A) così come affermato dal Ministero, solo che il cognome è scritto in maniera scorretta (c'è una n finale al posto della m). Tale errore potrebbe avere indotto il candidato a non rispondere. In ogni caso, i candidati – valu-

tati su domande di difficoltà elevatissima e improba anche per esperti delle materie – hanno ovviamente diritto ad una formulazione corretta e attendibile.

- “27. Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato — campo scientifico **NON** è corretto?

- A) Mario Capecchi — chimica
- B) Enrico Fermi — fisica nucleare
- C) Riccardo Giacconi — astronomia
- D) Rita Levi-Montalcini — neurologia
- E) Camillo Golgi — istologia”.

In realtà, Mario Capecchi può considerarsi un chimico. Quindi nessuna risposta è corretta.

- “n. 29. In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna?

	<i>midollo allungato</i>	<i>ipofisi</i>	<i>cervello</i>	<i>cervello</i>
1	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone FSH	coordina equilibrio	controlla
2	coordina equilibrio	controlla le emozioni	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'es
3	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH	controlla emozioni	coordina
4	controlla emozioni	coordina equilibrio	produce l'ormone ADH	controlla ritmo cari
5	coordina equilibrio	controlla ritmo cardiaco e respirazione	controlla emozioni	produce l'o

- A) Riga 3
- B) Riga 1
- C) Riga 2
- D) Riga 4
- E) Riga 5”.

La risposta C è quella più vicina alla correttezza ma nessuna riga è scientificamente corretta: la domanda è formulata male perché l'ormone ADH è rila-

sciato dall'ipofisi in circolo (ossia secreto) ma è prodotto dall'ipotalamo che fa parte del cervello.

- “n. 31 Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?

A) Metafase

B) Interfase

C) Profase

D) Anafase

E) Telofase”.

Secondo la disciplina in materia il disassemblamento si ha nell'anafase (lett. D), ma se i farmaci non permettono il disassembiamento il blocco si ha nella fase precedente cioè in metafase (lett. A). Quindi si potrebbe, ragionevolmente, essere stati indotti in errore dalla complessa e capziosa formulazione della domanda.

- “n. 32 Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce?

1. $NADH$

2. $FADH_2$

3. $NADP^+$

A) Tutte

B) Solo 1 e 2

C) Solo 2 e 3

D) Solo 3 e 1

E) Nessuna”.

In ordine a tale quesito va evidenziato che, a seguito del cd. ciclo di Krebs, le cellule producono le molecole NADH e FADH₂. Secondo queste premesse la risposta corretta è la B) e non la A), come a torto ritenuto dal Ministero.

- “n. 36 In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?

1. Cloroplasto 2. Mitocondrio 3. Nucleo

A) Solo 1 e 2

B) Solo 1 e 3

C) Solo 2 e 3

D) Tutti

E) Nessuno”.

In questo caso la risposta scientificamente corretta è la E), perché la sintesi proteica avviene solitamente nel citoplasma grazie ai ribosomi, con netta esclusione della A.

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, pronunciandosi nel modo seguente: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a*

strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485).

4.2 A causa della erroneità dei quesiti presentati al candidato, questo vedeva attribuirsi un punteggio inferiore a quello che gli sarebbe spettato; di conseguenza, al punteggio di 27.60, conseguito dal ricorrente in base alla correzione del Miur, dovranno aggiungersi 1,50 punti per ogni risposta non data mentre 1,90 per ogni soluzione considerata errata dall'Amministrazione ed attinente alle domande sopra censurate.

Il fatto che parte ricorrente, per diverse domande individuate dagli esperti come foriere di più risposte esatte, abbia sempre “azzeccato” l’una o l’altra, non può certo essere indice di mera coincidenza. Al contrario è la palese dimostrazione, senza possibilità di smentita, che un test così grossolanamente congegnato può nuocere proprio a chi dimostra di possedere un’alta preparazione e non si è limitato ad assorbire asetticamente e mnemonicamente le indicazioni di questo o quel libro di test di preparazione.

2. In virtù dell’erronea formulazione dei quesiti meglio indicati in perizia, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata. In particolare, **ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi venissero espunti parte ricorrente sarebbe stato ammesso.**

Anche il M.I.U.R., ad esempio, in sede di revisione dei quesiti sottoposti agli insegnanti nell’ambito del T.F.A., con il D.M. 7 agosto 2012 ha provveduto ad abbonare a tutti i candidati (a prescindere se avessero risposto o me-

no) i quesiti formulati in maniera errata o anche solamente ambigua.

Secondo il M.I.U.R., in particolare, devono considerarsi ambigue le:

- a) domande con due o più risposte esatte;
- b) domande con più risposte esatte di cui una più pertinente;
- c) domande con nessuna risposta giusta e/o con formulazione sbagliata;
- d) domande e/o risposte formulate con termini ambigui in grado di disorientare il candidato.

Applicando tali criteri ai quesiti che ci occupano non v'è dubbio, allora che tutti i quesiti contestati debbano dar vita all'attribuzione del punto promesso.

Come ben sintetizzato dalla giurisprudenza, infatti, “se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28.10.2011, n. 5051).

La confusione creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti ha causato al ricorrente un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non, addirittura,

risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal MIUR).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati in un fazzoletto di pochi punti è imprescindibile *“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione”* (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29.7.2011, n. 2035).

Pertanto, non vi è alcun dubbio che il legittimo affidamento che tutti i concorrenti avevano (mal) riposto nella bontà dell'operato della p.a. sia stato platealmente disatteso dai numerosi e imperdonabili errori commessi già in sede di approntamento del questionario dei quiz. Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla prova di parte ricorrente, il quale ha subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti privi di soluzioni possibili.

Come correttamente rilevato da Codesto Ecc.mo T.A.R. in occasione della vicenda dei *tests* di ammissione a Medicina dell'anno accademico 2007/2008, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un *“effetto disorientante”* determinando per i candidati, *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”*. La presenza di tali fattori di disturbo, in altre parole, *“non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla re-*

gola concorsuale statuente che la prova di ammissione consisteva ‘nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate’ (art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2007)” (Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 5986/08).

Una prova così somministrata non è affatto “*idonea ad assicurare l’obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all’accesso al corso*” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 16.7.2012, n. 1352).

A ciò si aggiunga che, per risolvere ben ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sono state concesse soltanto due ore, ossia un minuto e mezzo circa per ogni domanda: un tempo, come può ben intuirsi, che è già di per se assolutamente incongruo per una prova così impegnativa (cfr. sul punto T.A.R. Lombardia-Brescia, 5.2.1998 n. 91; per un precedente in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, ord. 26.7.2000 n. 6580, riguardante il concorso per notaio), ma che, in virtù degli “*scherzetti*” giocati dal Ministero ai candidati, è diventato addirittura impossibile da rispettare.

Costituisce “*ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, il datore di lavoro deve attenersi alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l’altro, nell’obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano*

valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri” (Cass., Sez. lav., 24.12.1999, n. 14547; in termini, 19.4.2006, n. 9049).

Ed è proprio quello che è occorso a parte ricorrente, che, in più di un’occasione, invano cercava l’(unica) risposta esatta che proprio non c’era.

Un siffatto *modus operandi* “*ha fatto venir meno, con grave nocumento all’interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l’affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego*” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 24.10.2002, n. 1781).

Non può dimenticarsi, inoltre, che la presenza di errori ed imperfezioni che caratterizzano, soprattutto, le sezioni di matematica e biologia, ha reso la prova, alla quale i candidati sono stati sottoposti, obiettivamente diversa da quella che i compilatori ministeriali avevano avuto a mente, “*poiché la decurtazione delle domande ha inciso in maniera non trascurabile sul numero dei quesiti di [alcune aree del test, ad esempio biologia e matematica] e dunque sul “peso” attribuito dalla normativa vigente alle materia principale sulle quale i candidati sono chiamati a cimentarsi ed orientare la propria preparazione. L’esame dei ricorrenti è risultato pertanto indebitamente inciso, dato che gli stessi non hanno potuto confrontarsi sul numero di quesiti previsto a livello generale*” dalla normativa ministeriale (T.A.R. Brescia, n. 1352/12, cit.).

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, pronunciandosi nel modo seguente: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentano elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485).

Donde un ulteriore vizio della procedura, anche nella figura sintomatica della falsa applicazione della *lex specialis*; in particolare dell'art. 2 del bando ministeriale, che prescrive che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”* (doc. 1).

4.3 Ancor più drasticamente, giova evidenziare che il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si predispone e si utilizza un test in base all'importanza coì rilevante.

Ciò in palese distonia rispetto a quanto accade negli altri ordinamenti: *“Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers”*. Questo non avviene, perché non si

è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: “*meet the intended purpose*” e che “*are appropriate for the intended test takers*”².

Come si deduce dagli studi della dottrina sul punto³, mentre in America e nel mondo anglosassone i test vengono predisposti e sperimentati prima della somministrazione seguendo appositi protocolli, nel nostro ordinamento essi risultano un insieme acritico di domande del tutto avulse dal contesto di riferimento e dai principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati.

Prima di poter somministrare un test, è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell’oggetto da valutare (Planning phase), alla selezione dei contenuti del test (Design phase / initial specifications), alla produzione vera e propria degli item (Development test). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l’analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver for-

² <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>.
<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>.

³ Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l’educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell’Università di Siena e si occupa scientificamente di “*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell’utilizzo di test*”. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un’altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all’abilitazione per i T.F.A.)

nito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di quesiti costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni domanda del test deve essere selezionata solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i “*Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie*”, non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

V. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 QUANTO AL MECCANISMO DI SELEZIONE BASATO SULLA COMBINAZIONE TRA RISULTATI OTTENUTI

NELLA PROVA E PREFERENZE DELLE SEDI UNIVERSITARIE: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLE PROCRASTINARSI DELL'INCERTEZZA SULL'ESITO FINALE DELLA PROVA

La selezione per l'ammissione alle Facoltà di Medicina si è fondata, in base al D.M. n. 85/2014 impugnato, su una combinazione fra il risultato ottenuto nella prova e l'indicazione della sede che i candidati erano tenuti a scegliere prima dell'esito delle prove.

Il meccanismo è stato concepito nel seguente modo. Il candidato è considerato idoneo se supera la soglia di 20 punti nelle risposte ai quesiti: viene assegnato un punteggio di 1,5 punti per ogni risposta esatta; un punteggio eguale a zero per ogni risposta non data; un punteggio di meno 0,4 punti per ogni risposta errata. I vincitori, ammessi all'iscrizione nella Facoltà, sono solo quelli che rientrano nel numero di posti predeterminato. Tale predeterminazione è stata duplice: 9.983 posti a livello complessivo nazionale e, in tale limite, differenti soglie quantitative di posti per le diverse Facoltà presenti nel territorio nazionale.

Tra queste Facoltà il candidato poteva indicare un ordine di preferenze, senza che venisse precisato un numero minimo o massimo di preferenze. Come in concreto è avvenuto all'atto della domanda di partecipazione (**doc. 7**).

Qui si rivela immediatamente **l'illegittimità del meccanismo di selezione, per insanabile disparità di trattamento**. Infatti: un candidato che sia rientrato nei primi 9983, dunque entro il numero di posti disponibili a livello nazionale per gli studenti comunitari e non comunitari residenti, non è am-

messo se ha indicato una o più Facoltà i cui posti sono stati già “coperti” da altri candidati; mentre paradossalmente, può essere ammesso un candidato collocato dopo la posizione n. 9983, se ha indicato Facoltà non scelte da altri candidati o nelle quali i posti non sono stati interamente “coperti” da candidati che lo precedono in graduatoria.

In sostanza, l'ammissione alla Facoltà di Medicina viene a dipendere dal caso: è avvantaggiato chi ha indicato più Facoltà nelle quali è disposto ad iscriversi e chi ha preferito Facoltà meno scelte da altri.

Oltre al caso pesa anche il fattore economico: può indicare più Facoltà, e dunque più sedi universitarie, chi ha la possibilità economica di mantenersi agli studi universitari in Atenei anche lontani dalla propria abitazione.

Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore profilo di illegittimità della prova in esame, per disparità di trattamento suscettibile di pregiudicare i *“capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”* di cui all'art. 34, comma 2, Cost.

Oltre a ciò, tale meccanismo basato sulla combinazione fra risultato ottenuto nella prova e sedi prescelte ha avuto una conseguenza abnorme: dopo la graduatoria nominativa pubblicata lo scorso 20 maggio 2014 che non includeva l'assegnazione dei candidati alle diverse sedi universitarie, sono state pubblicate successive graduatorie contenenti l'indicazione delle sedi assegnate o prenotate per i candidati.

Tali graduatorie specificavano, da un lato, l'assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e, dall'altro, la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza.

Il susseguirsi di diverse graduatorie è dovuto al fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli “scorrimenti” progressivi delle graduatorie medesime.

Lo stesso D.M. impugnato prevede esplicitamente che l’ultima e definitiva graduatoria sarà resa pubblica nell’ottobre 2014. È subito chiaro il vizio di tale previsione: essa costringe i candidati che, come il ricorrente, sono idonei e attendono scorrimenti per loro utili della graduatoria a dover prolungare la loro incertezza per sei mesi dallo svolgimento delle prove. Si tratta di una previsione e di una situazione assolutamente irragionevoli che, impedendo una programmazione tempestiva delle future scelte di vita e universitarie, vengono chiaramente a ledere il diritto fondamentale al pieno svolgersi della propria personalità, tutelato anche dall’art. 2 della Costituzione.

VI. SULL’ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO CHIUSO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4, L. 2.8.1999, N. 264; VIOLAZIONE DELL’ART. 6 TER, D.LGS. 30.12.1992, N. 502

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l’iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, comma 1, lett. a).

I criteri per determinare i numeri dei posti, dunque, sono l’offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Orbene, per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,

le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell'a.a. 2014/2015 pari a 10.748.

Il Ministero della Salute, con nota del 4.3.2014 (**doc. 5**), pur avendo valutato che adottando l'ipotesi prospettata delle Regioni vi sarebbe stato un forte saldo negativo tra neo laureati e pensionamenti nei successivi anni (pari a 27.400 unità nel periodo 2014-2028), paradossalmente ritiene congruo proporre un **numero addirittura inferiore di immatricolazione rispetto a quello proposto dalle Regioni, pari a 9.500 unità.**

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 fissava in 9983 i posti a disposizione sul territorio nazionali per cittadini comunitari e non comunitari residenti (**doc. 4**).

Tale determinazione, tuttavia, è stata assunta in palese violazione dell'art. 6 *ter*, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502⁴, il quale prevede il necessario Accordo per

⁴ Per comodità di consultazione si riporta il testo della disposizione:

“1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:

a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;

d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire

la determinazione del fabbisogno di medici tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale Conferenza non ha manifestato il proprio consenso e non è avvenuta all'Accordo con lo Stato, per di più esprimendo in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 (**doc. 6**) “**forte preoccupazione**” in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

Infatti, fra le premesse dei D.M. nn. 218 e 220/2014 (che hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria) è riportato:

“VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.50211992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

TENUTO CONTO che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999”.

Vi è di più.

al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti”.

Secondo il disposto del citato art. 6 *ter*, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, il fabbisogno di professionalità è calcolato nel rispetto di alcuni tassativi adempimenti procedurali, quali:

- la necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
- la necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell'adozione del decreto;
- la necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati prima dell'adozione del decreto;
- la predeterminazione del potere di legge del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell'attività di acquisizione dei dati.

Nessuno di tali segmenti è stato rispettato, neanche l'acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari *ad acta*.

Sotto questo profilo, giova richiamare il recente orientamento di Codesto Ecc.mo TAR: *“il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, 18.3.2013, n. 2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell'offerta potenziale del sistema universitario (TAR Napoli, sez. IV, 20.3.2012 n. 1326). In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di*

laurea in medicina e chirurgia, attribuisce invero all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia fissando peraltro gli elementi di cui l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo)” (Tar Lazio, Sez. III[^], 22.5.2014, n. 5457).

Ebbene, da tali condivisibili considerazioni può desumersi il principio secondo cui, nel rispetto della pur lata discrezionalità di cui dispone il Ministero della Salute nella valutazione del criterio del fabbisogno di professionalità, la determinazione del numero programmato:

- a) deve essere acclarata;
- b) deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche predeterminate dalle legge, poiché, altrimenti, la discrezionalità in questione si risolverebbe in puro arbitrio.

Consta perciò che, nel caso che ci occupa, il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali, procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Tali gravissime carenze di carattere procedimentali determinano, quale ineludibile corollario, l'illegittimità dell'istruttoria compiuta sia dal Ministero della Salute che dal MIUR in senso propedeutico all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

Ne risulta un'evidente e grave difetto di istruttoria nell'essenziale proce-

dura di individuazione dei posti disponibili per l'immatricolazione, che costituisce il presupposto per assicurare una giustificazione oggettiva al "numero chiuso" in relazione alle effettive esigenze del Sistema Sanitario Nazionale.

**VII. ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETÀ DEL MIUR
SULL'ADEGUATEZZA DELLA PROVA DI SELEZIONE "A NUMERO CHIUSO"
PREVENTIVO**

Già all'indomani dell'insediamento del Governo Renzi (22 febbraio 2014), il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione, Università e Ricerca, aveva dichiarato pubblicamente che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina era da considerarsi inadeguata. Ne sarebbe dovuto conseguire il ritiro del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, che oggi si censura, assieme alle graduatorie menzionate e agli altri atti connessi.

Così non è stato e la prova si è svolta.

Successivamente allo svolgimento della prova lo stesso Ministro ha dichiarato che è necessario abolire la prova preventiva a numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per adottare un sistema che, in armonia con quello ben sperimentato in Francia, consenta agli studenti di iscriversi liberamente per poi essere sottoposti ad una rigorosa prova selettiva al termine del primo anno di Università, avendo superato tutti gli esami previsti. Una nuova conferma che lo stesso MIUR, in persona del suo Ministro, ritiene del tutto inadeguata la prova selettiva dello scorso 8 aprile 2014 e più in generale la prova selettiva "a numero chiuso" preventivo.

Ciò è segno evidente che lo stesso Ministro è non solo perplesso ma addi-

rittura contrario alla prova di ammissione come tale. È una contraddizione che rileva come ipotesi sintomatica di eccesso di potere e rende invalida la prova svolta.

Da questo punto di vista, il Ministro – anche per porre rimedio alle palesi illegittimità che si sono sin qui evidenziate – ben potrebbe stabilire che già dall’anno accademico 2014-2015 sia possibile ammettere **quanto meno gli idonei** alla prova dell’aprile scorso, cioè gli studenti con un punteggio superiore a 20 punti; potrebbero essere esentati dalla prova successiva alla conclusione del primo anno universitario, ove introdotta in analogia con il sistema Francese, gli studenti che sono stati ammessi in base alla prova già svolta l’8 aprile 2014.

ISTANZA RISARCITORIA

In via principale, si insta per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente all’immatricolazione.

Qualora, peraltro, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di ammissione in soprannumero al corso di laurea in medicina ed odontoiatria 2014-2015, residua l’interesse risarcitorio dell’odierno ricorrente di cui sussistono tutti i presupposti.

Accertata l’illegittimità dell’esclusione, l’evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il corso di laurea, nonché l’elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza per mancato rispetto del principio dell’anonimato, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del dan-

no risarcibile (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31.7.2012, n. 4338; TAR Lazio, Roma, sez. II, 18.2.2013, n. 1749).

Infatti, *“quanto al nesso di causalità il dubbio può essere positivamente risolto, nella considerazione che un'organizzazione della prova culturale di accesso programmato al Corso di Medicina, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo – prestazioni migliori di tutti, quindi anche delle ricorrenti. In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale»* (Cons. Stato, sez. V, 10.2.2004, n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19.7.2012, n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30.8.2006 n. 572).

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica fosse tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà co-

munque rimborsare ai ricorrenti i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* del ricorrente, percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come "cento" la posizione numero uno di essa e "zero" la posizione virtuale successiva all'ultima.

Considerato che l'accesso al Corso di Medicina, in caso di completamento degli studi universitari, fornisce altissime probabilità di inserimento lavorativo, la *chance* massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, può calcolarsi – in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della *chance* per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico – come un centesimo del reddito medio lordo di un medico di guardia medica della Regione ove è stato svolto il test, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale).

Il ristoro di detta perdita del ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere – in sede di accordo tra le parti o nell'eventuale successiva ottemperanza – a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

In punto di quantificazione, da ultimo la giurisprudenza ha affermato che *“a causa delle illustrate inadempienze riscontrate nell'attività dell'Ammini-*

strazione, queste ultime [le ricorrenti, NDR] sono state illegittimamente private della possibilità di iscriversi alla facoltà cui aspiravano, subendo di conseguenza i relativi danni, anche in termini economici. Il danno subito è quantificabile nel ritardato ingresso nel mondo accademico e conseguentemente del lavoro e ciò vale per le due appellanti anche con riguardo alla perdita di chance, in modo particolare per la dottoressa ... che ha modificato le sue scelte, rinunciando alla sua iniziale aspirazione.

Conseguentemente, questo Collegio riconosce ad entrambe le appellanti un risarcimento dei danni e lo quantifica, in via equitativa, in euro diecimila, che l'Università degli Studi di Messina dovrà sborsare a favore di ciascuna di loro” (Cons. Stato, Sez. VI, 9.6.2014, n. 2935).

ISTANZA ISTRUTTORIA

La fondatezza del presente ricorso risulta chiaramente dimostrata sia dalla suesposta trattazione, che dalla documentazione prodotta in giudizio.

In ogni caso, ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre apposita attività istruttoria, anche a mezzo di verifica o consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa come errate e fuorvianti.

Si chiede, inoltre, di ordinare al Ministero e al Cineca di fornire copia:

- dei verbali di correzione della prova svolta dal Cineca;
- dei verbali relativi allo svolgimento della prova di selezione presso l'Università di Roma “Tor Vergata”;
- delle buste relative alla prova di accesso sostenuta dal ricorrente;

- delle buste relative alla prova di accesso sostenuta da altri dieci concorrenti che hanno conseguito un punteggio che ha consentito loro di immatricolarsi.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e in ogni caso l'iscrizione con riserva presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o le altre indicate nella domanda di partecipazione.

Che questa sia la corretta ricostruzione da dare alla vicenda, del resto, è stato affermato da ultimo proprio da Codesto Ecc.mo TAR.

Si veda, sul punto, **TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4.7.2014, n. 3062**, che ha *“Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013; ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;* ritenuto, pertanto, di **accogliere la domanda cautelare nel senso di**

ammettere con riserva la ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università indicate in ricorso”.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, ci si permette di portare all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza del ricorrente di ottenere una pronuncia giurisdizionale con la massima urgenza.

Infatti, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe al ricorrente di poter effettuare, nelle more della definizione della controversia nel merito, la tempestiva immatricolazione alla predetta Facoltà di Medicina e costringerebbe il medesimo ad attendere la graduatoria definitiva sino ad ottobre 2014, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e universitarie.

In altri termini, in difetto di una misura cautelare che sospenda l'esecutività della graduatoria (per la parte relativa alla posizione del ricorrente) e consenta l'ammissione con riserva, anche in sovrannumero, al corso del corrente a.a. 2013/2014, l'odierno ricorrente vedrebbe vanificata la possibilità di frequentare il corso universitario di Medicina e Chirurgia.

Con ciò vanificando la tutela giudiziale invocata e pregiudicando irreparabilmente la possibilità di accedere alla Facoltà alla quale legittimamente ambisce.

Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare alle Amministrazioni resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità in sovrannumero non influirebbe (anche in ragione dell'effettiva capienza dei corsi di laurea e del relativo fabbisogno strutturale) in alcun modo sul regolare svolgimento del corso di laurea.

In definitiva, solo un'ammissione (*rectius*, immatricolazione) con riserva e in sovrannumero consentirebbe, infatti, all'odierno istante di giungere, *re adhuc integra*, alla deliberazione nel merito della presente impugnativa: ove, infatti, il ricorrente dovesse attendere gli esiti dell'ultima graduatoria di scorrimento (la cui pubblicazione, come detto, è prevista per il prossimo mese di ottobre), vedrebbe sostanzialmente impedita la propria possibilità di frequentare con profitto il corso di laurea, con ciò sostanzialmente vanificando la propria aspirazione. Ma non basta: giacchè ove all'esito di tale ultima graduatoria essa non risultasse collocato in posizione utile, si vedrebbe comunque *ratione temporis* preclusa la possibilità presentare domanda di iscrizione ad altro corso di laurea: con intuibile, gravissimo nocumento.

Solo la concessione dell'invocata tutela cautelare consentirebbe di assicurare al ricorrente una tutela piena ed effettiva, stante l'avvenuto avvio delle operazioni relative alla immatricolazione ai corsi di laurea ai quali il ricorrente ha diritto di essere ammesso.

È evidente, dunque, che l'avvio delle operazioni di immatricolazione da

parte delle migliaia di studenti ammessi al Corso di studi, con conseguente saturazione dei posti disponibili, recherebbe un gravissimo e irreparabile nocumento al ricorrente.

Da quanto precede discende, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare disponendo l'ammissione con riserva, anche in sovrannumero, del ricorrente al corso di studi presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o le altre indicate nella domanda di partecipazione.

P.Q.M.

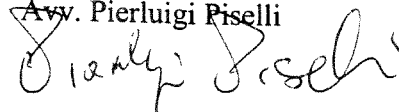
si chiede che l'Ecc.mo TAR intestato Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa concessione delle opportune misure cautelari e previo accoglimento dell'istanza istruttoria sopra formulata, annullare i provvedimenti impugnati e condannare le Amministrazioni intimato al risarcimento del danno cagionato al ricorrente in forma specifica, attraverso la sua immatricolazione anche in sovrannumero al corso di studi per cui è causa, e, in via subordinata, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa.

Vinte le spese.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari a 650 euro.

Roma, 9 luglio 2014

Avv. Pierluigi Piselli




Relata di notifica

ex art. 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto, Avv. Pierluigi Piselli, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994, n. 53, giusta provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 832 del 25 ottobre 2007, previa iscrizione ai nn. da 87/14 a 93/14 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Sig. Tito Lasco, giusta procura in atti, il suesteso ricorso, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma come meglio precisato nel relativo timbro a margine, rispettivamente a:


87/14) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – CAP 00186 ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956928-1

Pierluigi Piselli




88/14) CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (P.I. 00502591209), in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – CAP 00186 ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956929-2


Pierluigi Piselli




89/14) CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (P.I. 00502591209),
in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede in via Magnanelli
6/3, 40033 Casalecchio di Reno, (BO) ivi spedendone copia conforme
all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine,
con raccomandata a.r. n. 76635956930-4



90/14) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in persona
del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede in Via Orazio Raimondo, 18 -
00173 Roma, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data
corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r.
n. 76635956924-7



91/14) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in persona
del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello
Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – CAP 00186, ivi spedendone copia
conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a
margine, con raccomandata a.r. n. 76635956925-8



92/14) CLAUDIA SCARDINA (SCRCLD95L53G273U), residente in Bagheria (PA) in via Benedetto Marcello, n. 8 – CAP 90011, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956926-9

Scaly Sell
ROMA
11-2-11
00191

93/14) ALICE LIGUORI (LGRLCA95P44H501S), residente in Roma, Via Giovanni Animuccia 6 – CAP 00199, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956927-0

Scaly Sell
ROMA
11-2-11
00199

N. Raccomandata

76635956924-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 48151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UN. STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"		
	DESTINATARIO		
	VIA ORAZIO RAIMONDI 18		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	SIG. TITO LASCO c/p		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 86
 Causale: AG 11/07/2014 10:38
 Peso gr.: 147 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261262167

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635956928-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 48151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UN. IS. NE UNIVERSITA' E' RICERCA		
	DESTINATARIO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	SIG. TITO LASCO c/p		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 83
 Causale: AG 11/07/2014 10:28
 Peso gr.: 148 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261261678

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635956930-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 48151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CINQUEA - CONS. INTERMUNICIPALE		
	DESTINATARIO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	SIG. TITO LASCO c/p		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 85
 Causale: AG 11/07/2014 10:45
 Peso gr.: 148 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261262169

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635956929-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 48151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CINQUEA - CONS. INTERMUNICIPALE		
	DESTINATARIO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	SIG. TITO LASCO c/p		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 84
 Causale: AG 11/07/2014 10:51
 Peso gr.: 149 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261262170

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635956927-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ALICE LIGUORI		N° CIV.
	VIA GIOVANNI ANTONUCCI 6		
VIA / PIAZZA	00149 ROMA		PROV.
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	SIG. TITO LASCO e/p		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	Avv. Pierluigi Piselli		PROV.
	00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 87
 Causale: AG 11/07/2014 10:49
 Peso gr.: 118 Tariffa € 9.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261262131

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635956926-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CLAUDIA SCARDINO		N° CIV.
	VIA BENEDETTA MALCOCCHI 11		
VIA / PIAZZA	41014 PAVIA		PROV.
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	SIG. TITO LASCO e/p		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	Avv. Pierluigi Piselli		PROV.
	00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 87
 Causale: AG 11/07/2014 10:44
 Peso gr.: 148 Tariffa € 8.55 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261262140

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. R91/mandata

76635956925-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UN. STUDIO DI INGEGNERIA		N° CIV.
	VIA DEL PORTOGHESI 12		
VIA / PIAZZA	00186 ROMA		PROV.
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	SIG. TITO LASCO e/p		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	Avv. Pierluigi Piselli		PROV.
	00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 87
 Causale: AG 11/07/2014 10:41
 Peso gr.: 148 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261262156

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

